**Rapporto**

**7748 R** 3 febbraio 2020 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

**della Commissione formazione e cultura**

**sul messaggio 13 novembre 2019 concernente la modifica della Legge della scuola riguardante la protezione dei dati personali degli allievi**

# Introduzione

In data 13.11.2019 alla Commissione formazione e cultura è stato attribuito il rapporto
n. 7748 inerente la modifica della legge della scuola riguardante la protezione dei dati personali degli allievi e più precisamente la modifica degli art. 91a, art. 91d cpv. 1 e il nuovo capoverso 2, sempre dell’articolo 91d.

Il Consiglio di Stato in data 28.5.2019 (n. 2575) ha informato delle difficoltà riscontrate nell’applicazione dell’art. 91d Lsc, secondo il quale i dati relativi agli allievi possono essere conservati integralmente fino ad un massimo di 4 anni dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata.

Questo limite di quattro anni pone due problemi che queste modifiche di legge intendono risolvere.

1. Con gli anni il percorso formativo di una persona non è più stato lineare come una volta. Oggigiorno una persona può formarsi su più anni, su più formazioni a causa della volatilità del lavoro. Questo implica sempre più una maggior richiesta di certificati di studio che per il limite odierno non possono essere emessi.
2. Il secondo problema è quello relativo al monitoraggio del sistema formativo e più in generale alla ricerca, ovvero è fondamentale avere sempre dati a disposizione per capire e conoscere l’andamento della formazione e monitorare anche casi di ragazzi che escono dal sistema formativo senza disporre di un diploma di studio del secondario II.

Per poter seguire questi giovani al loro eventuale rientro è infatti fondamentale disporre dei loro dati di dettaglio. Per queste ragioni è necessario superare l’attuale limite quadriennale relativo alla conservazione dei dati, disponendo più a lungo, nel rispetto della protezione dei dati personali, dei dati completi degli allievi che hanno svolto la loro formazione in Ticino.

# Modifica dell’articolo 91a cpv. 1

Articolo in vigore

**Art. 91a**[[127]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207#_ftn127)1Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), per la gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi, nonché per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali.

2La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, alle sanzioni penali limitatamente all’iscrizione a casellario giudiziale e amministrative, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola.

3La banca dati GAGI può servire all’allestimento di statistiche.

Articolo modificato

**Art. 91a**

1Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve:

1. alla gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi;
2. alla gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali;
3. a garantire la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato;
4. a garantire il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative;
5. ad accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un’interruzione;
6. a scopo di ricerca e statistica.

2La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura penale.

La modifica dell’art. 91a cpv. 1 definisce gli scopi della banca GAGI.

Infatti questa modifica risolverebbe la richiesta costante di attestati e diplomi durante la vita lavorativa e formativa di una persona. Inoltre monitorerebbe il sistema formativo in caso di rientro da parte di ex allievi dopo un’interruzione di diversi anni.

La modifica del cpv. 2 serve a definire in modo chiaro che la banca dati GAGI non deve contenere dati di natura penale.

# Modifica dell’art. 91d cpv. 1

Articolo in vigore

**Art. 91d**[[134]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207#_ftn134)1I dati degli allievi possono essere conservati al massimo fino a 4 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione possono essere conservati al massimo fino a 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli di carattere penale possono essere conservati al massimo fino alla cancellazione dal casellario giudiziale.

2…[[135]](https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/207%22%20%5Cl%20%22_ftn135)

3Il dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite dei dati.

Nuovo articolo

**Art. 91d cpv. 1 e cpv. 2 (nuovo)**

1I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa.

2Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti.

La modifica del cpv. 1 estende a 15 anni il termine generale di conservazione dei dati e mantiene a 4 anni dalla fine del ciclo formativo specifico il limite di conservazione dei soli dati meritevoli di particolare protezione.

Il termine di 15 anni, al posto dell’attuale 4, è stato pensato poiché dopo questo lasso di tempo una persona difficilmente rientra in un percorso formativo, invece con il lasso di tempo attuale questo è molto più probabile.

Il nuovo cpv. 2 invece è stato inserito per gestire gli attestati scolastici in forma digitale.

Questo è un servizio moderno e collegato direttamente alla banca dati GAGI che racchiude tutti i documenti che una persona potrebbe aver bisogno dell’arco della sua vita lavorativa; infatti i 50 anni sono calcolati sull’ipotesi massima (persona che avesse terminato gli studi a 15 anni e a 65 anni viene pensionata).

# Conclusione

Visto quanto sopra, la Commissione formazione e cultura invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche di legge annesse al messaggio governativo, ma sottolinea che i dati contenuti in GAGI devono essere sempre trattati in maniera esemplare e rispettosa della privacy.

Per la Commissione formazione e cultura:

Sara Imelli, relatrice

Biscossa - Ermotti-Lepori - Gardenghi - Ghisla -

Ghisletta - Guscio - Morisoli - Piezzi - Polli -

Pugno Ghirlanda - Speziali - Tenconi - Tonini